

PERSONA E MERCATO



Rivista periodica on-line

www.personaemercato.it

Anno 2022 – Numero 4

ISSN 2239-8570

Persona e Mercato è una rivista fondata da Giuseppe Vettori.

Direzione: Giuseppe Vettori

Comitato di direzione: Fabio Addis; Giuseppina Capaldo; Ernesto Capobianco; Massimo Confortini; Giovanni Di Rosa; Pasquale Femia; Massimo Franzoni; Carlo Granelli; Stefan Grundmann; Francesco Macario; Marisaria Maugeri; Hans W. Micklitz; Emanuela Navarretta; Salvatore Orlando; Fabio Padovini; Stefano Pagliantini; Giovanni Passagnoli; Antonio Rizzi; Pietro Sirena; Massimo Zaccheo.

Comitato dei revisori: Giorgio Afferni; Arianna Alpini; Franco Angeloni; José Luis Argudo Periz; Maria Annunziata Astone; Federico Azzarri; Angelo Barba; Vincenzo Barba; Luca Barchiesi; Andrea Barenghi; Ettore Battelli; Emanuele Bilotti; Lucia Bozzi; Valentina Calderai; Mario Pio Calogero; Simona Caporusso; Gabriele Carapezza Figlia; Valeria Caredda; Roberto Carleo; Sonia Carmignani; Achille Antonio Carrabba; Raffaele Caterina; Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla; Bianca Checchini; Maddalena Cinque; Maria Antonia Ciocia, Claudio Colombo; Nicola Corbo; Alessandra Cordiano; Camilla Crea; Fabrizio Criscuolo; Vincenzo Cuffaro; Alessandro D'Adda; Valeria De Lorenzi; Francesco Delfini; Matteo Della Casa; Stefano Deplano; Francesca Di Lella; Mirko Faccioli; Rocco Favale; Alessia Fachechi; Lourdes Fernandez Del Moral Dominguez; Edoardo Ferrante; Federico Ferro-Luzzi; Nicoletta Ferrucci; Arianna Finessi; Giancarlo Filanti; Massimo Foglia; Luigi Follieri; Giampaolo Frezza; Arianna Fusaro; Francesco Gambino; Rosaria Giampetraglia; Stefania Giova; Cecilia Gomez Salvago Sanchez; Mauro Grondona; Freddy Andrés Hung Gil; Paola Iamiceli; Claudia Irti; Angela La Spina; Eva Leccese; Raffaele Lenzi; Joelle Long; Francesco Longobucco; Emanuele Lucchini Guastalla; Nicola Lucifero; Daniele Maffei; Anna Malomo; Francesca Manolita; Manuela Mantovani; Pierluigi Mazzamuto; Marisa Meli; Raffaella Messinetti; Francesco Mezzanotte; Andrea Mora; Arnaldo Morace Pinelli; Paolo Morozzo della Rocca; Gaetano Edoardo Napoli; Luca Nivarra; Luigi Nonne; Riccardo Omodei Salé; Andrea Orestano; Mauro Orlandi; Mauro Paladini; Massimo Palazzo; Antonio Palmieri; Rosanna Pane; Paolo Papanti Pellettier; Teresa Pasquino; Francesco Paolo Patti; Enza Pellecchia; Mauro Pennasilico; Leonardo Pérez Gallardo; Valerio Pescatore; Mariassunta Piccinni; Carlo Pilia; Fabrizio Piraino; Dianora Poletti; Massimo Proto; Roberto Pucella; Vincenzo Putorti; Maddalena Rabitti; Andrea Renda; Francesco Rende; Giorgio Resta; Francesco Ricci; Vincenzo Ricciuto; Nicola Rizzo; Umberto Roma; Lucia Ruggeri; Antonio Saccoccio; Ugo Salanito; Gabriele Salvi; Giovanna Savorani; Martin Schmidt-Kessel; Anna Scotti; Tommaso Oberdan Scozzafava; Roberto Senigaglia; Anna Maria Siniscalchi; Umberto Stefani; Giovanni Stella; Chiara Tenella Sillani; Giulia Terlizzi; Mauro Tescaro; Stefano Troiano; Alberto Venturelli; Vincenzo Verdicchio; Pietro Virgadamo; Sandra Winkler.

Segreteria di redazione: Daniele Imbruglia e Mario Mauro

Redazione: Francesca Bertelli; Marco Francesco Campagna; Federico Della Negra; Marco Farina; Antonio Gorgoni; Daniele Imbruglia; Antonello Iuliani; Mario Mauro; Tommaso Pellegrini; Federico Pistelli; Chiara Sartoris; Shaira Thobani; Emanuele Tuccari..

E-mail: info@personaemercato.it **Web:** www.personaemercato.it

Persona e Mercato è testata registrata in data 9/10/2000 al n. 4995 dell'elenco della stampa periodica curato dal Tribunale di Firenze.

ISSN 2239-8570

Tutti i diritti di riproduzione sono riservati, comprese le rappresentazioni grafiche ed iconografiche. Ogni riproduzione, anche parziale e qualunque sia il formato e il supporto, è vietata, tranne per uso privato senza alcuno scopo commerciale. Sono consentite, inoltre, le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione. In ogni caso, l'integrità dei documenti riprodotti dovrà essere rispettata e la riproduzione, anche parziale, dovrà essere accompagnata dall'indicazione della fonte.

Tutti i contributi sono stati oggetto di valutazione positiva e anonima da parte di un membro del Comitato dei revisori, ad eccezione dell'Osservatorio a cura dell'OGID, esonerato ai sensi dell'art. 9, V co., del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 20.02.2019.

Saggi

Per un sindacato di liceità del consenso privacy, di Salvatore Orlando	p. 527
Il <i>favor</i> per lo stato di figlio tra verità biologica e interesse del minore, di Antonio Gorgoni	p. 540
Il “pegno agrario”. Una ricostruzione sistematica della disciplina del pegno rotativo non possessorio in agricoltura, di Nicola Lucifero	p. 566
Il pegno rotativo non possessorio in agricoltura. Problemi di effettività della tutela in sede di escussione della garanzia, tra protezione delle indicazioni geografiche e tutela del creditore pignoratizio, di Mario Mauro	p. 588
Oltre la nullità (parziale) di protezione del contratto B2C: integrazione e restituzioni nella prospettiva di una tutela utile per il contraente debole, di Stefano Gatti	p. 608
Mediazione e usucapione: una questione aperta, di Chiara Sartoris	p. 627

Commenti

La costituzionalizzazione delle tutele civilistiche degli animali: l’affermarsi di una prospettiva di sostenibilità, di Carlo Pilia	p. 643
Obbligo vaccinale: alla ricerca di un equo bilanciamento tra interesse della collettività e diritti dell’individuo, di Massimo Foglia	p. 653
Il danno da vaccino anti Covid-19 tra regole di responsabilità e schemi indennitari, di Luca Ettore Perriello	p. 663
Rappresentanza degli interessati, diritti individuali e <i>group data protection</i> , di Marina Federico	p. 676

Osservatorio

Diritto e nuove tecnologie. Rubrica di aggiornamento dell’OGID*	p. 697
---	--------

personali precedentemente raccolti e conservati in un'altra banca dati; e (ii) se sia compatibile con il principio della limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. e) GDPR il fatto che il titolare del trattamento conservi in un'altra banca dati alcuni dati personali che sono stati raccolti e conservati per una finalità legittima limitata.

Con riferimento alla prima questione, la CGUE ha rilevato che nel caso di specie i dati personali erano stati raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, ovvero la conclusione e l'esecuzione da parte della Digi di contratti di abbonamento con i suoi clienti. Pertanto, la registrazione e la conservazione di tali dati nella banca dati di test costituisce un trattamento ulteriore che, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. b) GDPR in combinato disposto con l'art. 6, par. 4 GDPR, deve essere compatibile con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti. In particolare, quando il trattamento ulteriore non è basato sul consenso o su un atto legislativo, la valutazione di compatibilità con la finalità originaria deve tener conto, tra l'altro, dell'eventuale nesso tra le finalità, del contesto in cui i dati sono stati raccolti, della natura dei dati personali, delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento per gli interessati e dell'esistenza di garanzie adeguate sia nel trattamento originario sia nell'ulteriore trattamento. Nello specifico, deve esserci un nesso concreto, logico e sufficientemente stretto tra le finalità della raccolta iniziale dei dati e l'ulteriore trattamento, tale da garantire che tale ulteriore trattamento non si discosti dalle legittime aspettative degli interessati.

Nel caso di specie, la CGUE ha rilevato che il principio di limitazione delle finalità non impedisce la realizzazione di test e la correzione di errori sulla banca dati degli abbonati, in quanto tali finalità presentano un nesso concreto con l'esecuzione dei contratti di abbonamento. Eventuali errori potrebbero infatti impedire la corretta fornitura del servizio contrattualmente previsto e per cui i dati sono stati inizialmente raccolti. Tali trattamenti, pertanto, non si discostano dalle legittime aspettative degli interessati, ferma restando la necessità di verificare in concreto l'eventuale presenza di dati sensibili, il rischio di conseguenze dannose per gli abbonati e la presenza di garanzie adeguate.

Con riferimento alla seconda questione, la CGUE ha ricordato innanzitutto che, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) GDPR, i dati personali devono essere conservati per un periodo non superiore a quanto necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o sono stati ulteriormente trattati. Ne consegue che anche

un trattamento inizialmente lecito può diventare illecito se i dati non sono più necessari al conseguimento delle finalità previste. La Corte ha concluso, dunque, che nel caso di specie rappresenta una violazione del principio di limitazione della conservazione non aver cancellato i dati personali degli interessati dalla banca dati di test immediatamente dopo la realizzazione dei test e la correzione degli errori.

CHIARA RAUCCIO

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9FCFA1A51DE86902447C21968565D067?text=&docid=267405&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=237767>

9. La sentenza CGUE del 27.10.2022 nella causa C-129/21 Proximus (Annuaire électroniques publics) sulle misure da adottarsi da parte del titolare del trattamento di dati personali per informare i motori di ricerca in Internet di una richiesta di cancellazione rivoltagli dall'interessato.

Il 27 ottobre 2022 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) si è espressa su una vicenda che trae origine dalle operazioni di trattamento di dati personali effettuate da Proximus NV (Proximus), fornitore di servizi di telecomunicazione in Belgio il quale, in particolare, offre un servizio di accesso e trasmissione di elenchi telefonici contenenti il nome, l'indirizzo e il numero di telefono degli abbonati. Tali dati, salvo i casi in cui l'interessato non abbia esplicitato una volontà contraria (cd. *opt out*), vengono comunicati da altri operatori a Proximus, la quale, a sua volta, li trasmette a nuovi fornitori.

Il reclamante è un abbonato di uno di tali servizi, Telenet, operatore che trasmette proprio i suddetti dati di contatto a Proximus. L'interessato ha richiesto di non far comparire tali informazioni negli elenchi telefonici pubblicati da quest'ultima società, nonché da terzi. In seguito a questa richiesta Proximus ha registrato l'*opt out* e provveduto affinché i dati del reclamante non venissero più resi pubblici. Successivamente, tuttavia, Proximus ha ricevuto da Telenet una nuova comunicazione dei dati in questione e, non essendo stata riscontrata dai sistemi di Proximus l'opposizione dell'interessato, le informazioni sono state nuovamente pubblicate da Proximus.



In risposta alle successive e ripetute richieste dell'abbonato di non inserire i suoi dati, Proximus ha poi dichiarato di aver ritirato i dati in questione dagli elenchi e di aver contattato Google per far cancellare i relativi *link* al sito *web* di Proximus, informando inoltre l'abbonato di aver notificato agli altri fornitori a cui i dati erano stati comunicati la richiesta di rimozione dei dati dai registri pubblici.

L'interessato ha inoltre presentato un reclamo all'Autorità belga per la protezione dei dati (Gegevensbeschermingsautoriteit), la quale ha inflitto a Proximus una sanzione di ventimila euro per violazione degli articoli 5, par. 2, 6, 7 e 24 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). L'Autorità ha inoltre ordinato a Proximus di dare immediato seguito alla revoca del consenso e di conformarsi alle richieste del reclamante volte all'esercizio del suo diritto alla cancellazione dei dati personali. Infine, ha intimato a Proximus di cessare di comunicare illecitamente tali dati ad altri fornitori di elenchi telefonici.

Proximus ha impugnato il provvedimento presso la Corte d'appello di Bruxelles che, in virtù delle questioni interpretative emergenti nel caso concreto, ha sollevato la questione pregiudiziale nei confronti della CGUE.

Nello specifico, Proximus riteneva che, sulla base dell'articolo 45, paragrafo 3 della Direttiva (UE) 2002/58 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ("direttiva ePrivacy"), non è necessario un consenso dell'abbonato alla pubblicazione dei suoi dati sugli elenchi telefonici, bensì sono gli abbonati stessi che devono chiedere di non figurarvi, secondo il suindicato sistema di *opt out*.

Su tale questione, la CGUE, facendo riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva ePrivacy afferma che il consenso dell'abbonato di un operatore di servizi telefonici è necessario affinché i dati personali di tale interessato siano inclusi nei relativi elenchi, pubblicati da fornitori diversi da tale operatore. Il consenso in questione, allo stato attuale e in assenza di ulteriori e più specifiche indicazioni normative, deve rispettare i requisiti dell'articolo 4, punto 11 del GDPR e può, in ogni caso, essere raccolto da detto operatore o da uno di tali fornitori. Tale consenso, secondo la CGUE si estende a qualsiasi trattamento ulteriore dei dati da parte di imprese terze attive nel mercato dei servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico, sempre che tali trattamenti perseguano lo "stesso scopo" e, dunque, non siano effettuati per finalità non compatibili con quella originaria.

Con la seconda e la quarta questione, il giudice del rinvio si è soffermato sulla natura dell'articolo 17 del GDPR che disciplina il cd. "diritto alla cancellazione" dei dati personali.

In particolare, la Corte d'Appello ha chiesto se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che la richiesta di un abbonato diretta all'eliminazione delle sue informazioni dagli elenchi configuri l'esercizio di tale diritto e comporti, pertanto, la cancellazione dei dati personali del richiedente e non la sola rimozione degli stessi dagli elenchi con relativa modifica dello status del reclamante a soggetto che si oppone alla pubblicazione delle proprie informazioni, così come operata da Proximus. È stato inoltre richiesto dal giudice del rinvio se l'articolo 17, paragrafo 2 del GDPR consenta a un'Autorità di controllo nazionale di ordinare a un fornitore di elenchi telefonici, al quale l'abbonato ha chiesto di non pubblicare più i dati personali che lo riguardano, di adottare «misure ragionevoli», ai sensi di tale disposizione, al fine di informare i gestori dei motori di ricerca di tale domanda di cancellazione dei dati.

Su entrambe le questioni, la CGUE ha adottato un'interpretazione non in contrasto con quella dell'Autorità di controllo belga, ritenendo che l'articolo 17 del GDPR deve essere interpretato nel senso che la richiesta di un abbonato diretta all'eliminazione dei suoi dati personali dagli elenchi telefonici costituisce un esercizio del diritto alla cancellazione e che il paragrafo 2 del medesimo articolo consente a un'autorità di controllo nazionale di ordinare a un fornitore di elenchi telefonici, in seguito a relativa richiesta dell'abbonato, di adottare le suddette «misure ragionevoli». Tale ultima posizione appare peraltro in piena coerenza con il suddetto paragrafo 2, il quale prevede che *«Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato [...] a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali»*.

Infine, con la terza questione, il giudice del rinvio ha richiesto se il regime di cd. *accountability* previsto dal GDPR (articoli 24 e 5, paragrafo 2) comporti per il titolare, ossia Proximus, l'implementazione di misure tecniche e organizzative adeguate per informare l'operatore di servizi telefonici che gli ha comunicato i dati personali del suo abbonato, nonché gli altri fornitori di elenchi telefonici ai quali egli stesso ha fornito

tali dati, della revoca del consenso da parte dell'interessato.

Anche in questo caso, la CGUE ritiene che la responsabilizzazione dei titolari del trattamento, sulla base del dettato del GDPR, richieda l'adozione di misure adeguate in tal senso.

La pronuncia della CGUE, a conclusione di un complesso iter processuale, ha l'importante compito di evidenziare i confini entro i quali si muove l'*accountability* del titolare del trattamento sulla base delle disposizioni del GDPR. Quest'ultimo, infatti, non è esonerato da responsabilità nei confronti degli interessati per il solo fatto di aver rimosso o cancellato i dati personali del reclamante che ne ha fatto espresso richiesta e che abbia revocato il consenso per tale trattamento, bensì è tenuto ad adottare misure ragionevoli per informare i motori di ricerca e gli altri titolari del trattamento che gli hanno fornito tali dati o che li hanno ricevuti, della volontà di tale soggetto. Ne deriva che, nel caso in cui diversi titolari del trattamento si basino sul consenso unico dell'interessato, è sufficiente che quest'ultimo si rivolga a uno qualsiasi di essi per avere riconosciuta la sua pretesa anche nei confronti degli altri.

CARMINE ANDREA TROVATO

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=B7421151106ADD2C73E29024470A42DE?text=&docid=267605&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=64279>

10. Verso l'Interoperable Europe Act: la proposta della Commissione di regolamento europeo sull'interoperabilità nel settore pubblico del 18.11.2022.

È del 21 novembre 2022 la notizia diffusa a mezzo stampa che la Commissione europea ha elaborato una proposta di regolamento sulla '*Europa interoperabile*' per permettere alle amministrazioni nazionali di condividere dati e soluzioni informatiche innovative (come software open-source, linee guida, liste di controllo, quadri e strumenti informatici) nel settore pubblico. Si tratta della proposta COM(2022) 720 final del 18 novembre 2022, di un regolamento che stabilisce misure per un "alto livello di interoperabilità nel settore pubblico nell'Unione" c.d. *Interoperable Europe Act*.

Il regolamento istituirà una rete di amministrazioni per migliorare i servizi resi alla cittadinanza, stimolare l'innovazione digitale anche d'intesa col mondo imprenditoriale e contenere la spesa pubblica.

A ispirarla è il concetto di "interoperabilità" intesa come capacità delle amministrazioni di cooperare e far funzionare i servizi offerti al pubblico al di là delle frontiere, dei settori e dei confini organizzativi. Il quadro di cooperazione transfrontaliera così ideato dovrebbe contribuire a rimuovere gli oneri burocratici a carico delle imprese e dei cittadini che entrano in contatto con le amministrazioni, aumentandone la fiducia reciproca.

Nel dettaglio il progetto di legge istituirà un portale a libero accesso per condividere le soluzioni informatiche tra le amministrazioni dei singoli Stati membri; prevedendo al contempo metodologie comuni per valutare l'impatto dei sistemi informatici adoperati a livello nazionale anche con misure di valutazione periodica.

Il futuro quadro di cooperazione sarà guidato dal Comitato per l'Europa interoperabile composto da rappresentanti degli Stati membri dell'Unione, della Commissione, del Comitato delle Regioni e del Comitato economico e sociale europeo dotati di comprovata professionalità ed esperienza in campo digitale.

FILIPPO D'ANGELO

https://commission.europa.eu/system/files/2022-11/com2022720_0.pdf

11. I comunicati del Garante privacy italiano del 18.10.2022, del 21.10.2022 e del 12.11.2022 di avvio di istruttorie a carico di testate editoriali online per iniziative di cookie wall e monetizzazione di dati personali

Con tre comunicati emessi nell'arco di meno di un mese, il Garante italiano per la protezione dei dati personali (di seguito solo il "Garante") ha reso noto di aver sottoposto al suo esame e poi di aver avviato una serie di istruttorie in relazione a una serie di recenti iniziative di c.d. *paywall* e *cookie wall* poste in essere da una serie di soggetti tra cui diverse testate giornalistiche *online*.

Più precisamente, con un primo comunicato del 18 ottobre 2022, il Garante informava di aver cominciato ad esaminare - alla luce del quadro normativo attuale e al fine di valutare l'adozione di